CAMERA DEI DEPUTATI N. **4836-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 16 settembre 1998

(Relatore: **MASSA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERULLI IRELLI, SODA

Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari

Presentata il 29 aprile 1998

ONOREVOLI COLLEGHI !

Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente — Con la proposta di legge in esame si intende colmare una carenza dell'ordinamento giuridico in ordine alla posizione dei ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari. Si tratta di un argomento già affrontato dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, che aveva disposto la corresponsione di un'indennità ai ministri e sottosegretari di Stato non parlamentari, che un'interpretazione fatta propria dalla Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto limitata al biennio 1996-1997. L'articolo 45, comma 19, del decreto legislativo n. 80 del 1998, ha disposto la proroga di queste disposizioni fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi per i dirigenti statali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

Ai ministri e sottosegretari non parlamentari si applica, allo stato attuale, una normativa del tutto penalizzante e non giustificata in ordine al trattamento economico. Infatti, il trattamento stipendiale dei ministri e dei sottosegretari è previsto in misura piuttosto esigua, in virtù della considerazione che tali membri del Governo sono in genere membri del Parlamento. Pertanto, i ministri e i sottosegretari che sono anche parlamentari sommano l'indennità parlamentare a tale trattamento stipendiale. Ciò dà luogo ad una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione, visto che i ministri e i sottosegretari di Stato, siano o meno membri del Parlamento, sono chiamati a svolgere le medesime funzioni di carattere politico e amministrativo anche attraverso la partecipazione ai lavori parlamentari.

Si ritiene quindi necessario integrare la disciplina vigente prevedendo la corresponsione ai ministri e ai sottosegretari di Stato non parlamentari di un'indennità equiparata a quella parlamentare e soggetta alla medesima disciplina.

L'articolo 1 dispone che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari venga corrisposta una indennità pari a quella riconosciuta ai membri del Parlamento. L'indennità si cumula con il trattamento stipendiale spettante ai ministri e ai sottosegretari secondo la normativa sopra richiamata.

In proposito, va osservato che tali disposizioni non intervengono sugli aspetti della normativa vigente sopra richiamati, con riferimento ai membri del Governo che siano anche dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai quali viene riconosciuto il diritto alla conservazione del trattamento economico derivante dal rapporto di lavoro.

L'articolo 2, come modificato recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio, prevede l'opportuna copertura finanziaria.

L'articolo 3 contiene, infine, la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

Istruttoria legislativa – Pareri delle Commissioni.

La Commissione bilancio ha espresso sulla proposta di legge in esame parere favorevole con tre condizioni, due delle quali – relative, rispettivamente, alla necessità di specificare il carattere non retroattivo della corresponsione dell'indennità ed il calcolo di quest'ultima al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché alla riquantificazione degli oneri finanziari per gli esercizi successivi al 1998 – sono state accolte. Viceversa, la Commissione non ha ritenuto di accogliere una terza condizione volta ad introdurre nel provvedimento la previsione secondo cui il ministro o il sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame o per

il trattamento di cui all'articolo 47 della legge n. 146 del 1980, considerato che tale ultima disciplina normativa – in base alla quale i dipendenti pubblici chiamati all'ufficio di ministro o di sottosegretario di Stato sono collocati in aspettativa, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento – riguarda, appunto, soltanto i dipendenti pubblici e non potrebbe, dunque, estendersi ai dipendenti privati.

Auspico, in conclusione, una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

MASSA, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « è corrisposta », siano inserite le seguenti: « , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, » e dopo le parole: « ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 » siano inserite le seguenti: « , al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. »;

all'articolo 1, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 2. Il Ministro o Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. »;

all'articolo 2, comma 1, le parole: « ed in lire 3870 milioni annue » siano sostituite dalle seguenti: « ed in lire 4494 milioni annue ».

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE —	TESTO DELLA COMMISSIONE —
ART. 1.	ART. 1.
1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.	1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,** una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261**, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.** Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3870 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1998 ed in lire **4494** milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. *Identico*.
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4836A
Lire 500